



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

#innovazione nell'trasparenza per i servizi alle imprese

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

FoDep/IRSAP

INDICE

PREMESSA

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- ART. 1** SOGGETTI INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO, AMBITO DI VALIDITÀ
- ART. 2** SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3** DEFINIZIONI
- ART. 4** SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE RETI FOGNANTI E
RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE AL LORO
RILASCIO, CONTRATTO DI SERVIZIO
- ART. 5** OBBLIGHI E DIVIETI

TITOLO II AUTORIZZAZIONI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

- ART. 6** DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO
- ART. 7** DOCUMENTAZIONE DA ALEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED
ALO SCARICO
- ART. 8** ONERI ISTRUTTORIA
- ART. 9** RILASCIO, DURATA E RINNOVO DELE AUTORIZZAZIONI
- ART. 10** DINIEGO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- ART. 11** OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI
- ART. 12** ACCERTAMENTI E CONTROLLI
- ART. 13** TRASFERIMENTO, DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE E SUA DECADENZA PER CESSAZIONE DI
ATTIVITA'

TITOLO III LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI

- ART. 14** SCARICHI AMMESSI
- ART. 15** DISCONFORMITÀ TEMPORANEA E/O DI EMERGENZA
- ART. 16** IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO
- ART. 17** DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI
- ART. 18** ACQUE DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
- ART. 19** CONTROLLO DEGLI SCARICHI
- ART. 20** CAMPIONATORI E RELATIVA GESTIONE

TITOLO IV MODALITÀ TECNICHE DI ALACCIO

- ART. 21** GENERALITÀ SULL'ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

ART. 22 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

TITOLO V GESTIONE DELLE RETI FOGNANTI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

ART. 23 GESTIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNANTI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

TITOLO VI CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

ART. 24 CONFERIMENTI AMMESSI

ART. 25 LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

ART. 26 CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

TITOLO VII REGIME SANZIONATORIO

ART. 27 SANZIONI

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 28 GENERALITÀ SUI CANONI

ART. 29 TARIFFE

ART. 30 MODALITÀ DI ADDEBITO

ART. 31 PENALI PER RITARDO PAGAMENTO

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 SOGGETTI COLLEGATI ALLE RETI FOGNANTI DELL'AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 34 AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA A SOCIETÀ DI SERVIZIO

ART. 35 CONTROVERSIE

ART. 36 RINVIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1

SOGGETTI INTERESSATI AL PRESENTE REGOLAMENTO AMBITO DI VALIDITÀ

1.1. I soggetti interessati al presente regolamento sono i seguenti:

A) l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Siciliana, Ente di Diritto Pubblico, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti allegati sarà denominato semplicemente e indifferentemente IRSAP;

B) il Gestore delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione, ovvero il soggetto che potrà essere incaricato dall'IRSAP della gestione delle reti e dell'impianto;

C) i soggetti fruitori delle reti e dell'impianto di depurazione, che, nel seguito, potranno essere denominati semplicemente soggetti, e, precisamente:

C.a) le aziende operanti o che intendono insediarsi nelle Zone o Agglomerati Industriali della Regione Siciliana di competenza dell'IRSAP e cioè le Zone Industriali già affidate ai soppressi Consorzi ASI, che, nel presente testo, saranno denominate semplicemente Azienda/e, indipendentemente dall'attività svolta, dalla loro dimensione economica, dalla provenienza ed estensione del terreno o dell'opificio nel quale esercitano l'attività; tra queste si intendono, senz'altro, incluse, le aziende concessionarie di rustici industriali siti nell'Agglomerato di Aragona/Favara

C.b) i Comuni collegati o collegandi alla rete fognante nera dell'Agglomerato, che fin da ora, nel prosieguo e nei documenti allegati saranno denominati semplicemente Comune/i;

C.c) i cantieri di lavoro operanti nell'Agglomerato o Zona Industriale;

C.d) i soggetti che, ai sensi del successivo Titolo VI, potranno essere autorizzati dall'IRSAP a conferire all'impianto di depurazione reflui autotrasportati;

C.e) i soggetti che, benché non insediati nell'Agglomerato, potranno essere autorizzati dall'IRSAP al collegamento alle reti ed all'impianto alle condizioni del successivo art. 34.

1.2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'IRSAP è anche il Gestore delle reti e dell'impianto.

Pertanto, fatta salva la possibilità di eventuali future variazioni, che formeranno oggetto di formale comunicazione ai soggetti fruitori, nel presente testo le dizioni IRSAP o Gestore significano indifferentemente l'Istituto Regionale per le Attività Produttive della Regione Siciliana.

1.3. Il presente regolamento è valido per i citati Agglomerati Industriali, denominati fin da ora semplicemente Agglomerato.

Esso supera e sostituisce precedenti regolamenti e/o disposizioni relativi alla stessa materia che, pertanto, cessano, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

La sua estensione ad altri ambiti dovrà essere appositamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione Irsap.

ART. 2

SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2.1. Il presente regolamento ha lo scopo di:

- stabilire la disciplina per gli scarichi di ogni tipo che devono obbligatoriamente recapitare nelle reti fognanti dell'Agglomerato;
- stabilire la disciplina di eventuali conferimenti di liquami autotrasporti all'impianto di depurazione;
- stabilire, per ogni soggetto fruitore della o delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato, i criteri di determinazione dei canoni dovuti per tale uso, nonché le modalità dei relativi addebito e pagamento;
- specificare gli obblighi dei soggetti fruitori e del Gestore per l'uso e l'esercizio delle reti e dell'impianto.

2.2. Formano oggetto del presente regolamento:

- la definizione del procedimento di autorizzazione del recapito degli scarichi di qualsiasi tipo e natura nelle reti fognanti, bianca o nera, a servizio dell'Agglomerato;
- le norme tecniche di allacciamento e/o collegamento alle reti;
- la specificazione delle modalità di controllo degli scarichi ai fini della verifica di rispondenza delle loro caratteristiche ai limiti di accettabilità imposti dalla legge o dall'autorizzazione di cui sopra;
- la specificazione dei criteri per la determinazione dei canoni d'uso delle reti e dell'impianto dovuti dai soggetti fruitori;
- la specificazione dei metodi di misura della quantità e della qualità degli scarichi anche ai fini dell'applicazione dei detti canoni.

ART. 3

DEFINIZIONI

3.1. Nel presente regolamento e nei documenti allegati, i termini di seguito riportati assumono il significato accanto a ciascuno di essi specificato:

- **SCARICO/CHI, REFLUO/I, ACQUE REFLUE**: indicano indifferentemente le acque provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività umane.

A seconda del tipo di insediamento, gli scarichi si distinguono in:

- **SCARICO/CHI DOMESTICO/I, REFLUO/I DOMESTICO/I, ACQUE REFLUE DOMESTICHE**: significano indifferentemente le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi ed attività di tipo domestico e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano;
- **SCARICO/CHI INDUSTRIALE/I, REFLUO/I INDUSTRIALE/I, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**: significano indifferentemente qualsiasi tipo di acque, distinte dalle acque bianche appresso definite, provenienti da insediamenti in cui

si svolgono attività industriali, e, cioè, di trattamento e trasformazione di materie, commerciali o di servizi alla produzione industriale e, comunque, diverse dalle attività domestiche;

- **ACQUE NERE:** significa le acque reflue domestiche o le acque reflue industriali o miscuglio di esse;
- **ACQUE BIANCHE:** significa le acque meteoriche;
- **RETE FOGNANTE NERA, RETE NERA, FOGNATURA NERA:** significano indifferentemente il complesso di tubazioni, generalmente interrato, pozzetti ed altri manufatti ed impianti di sollevamento atti alla raccolta ed al convogliamento di scarichi di acque nere; nel presente testo questi termini, se non seguiti da particolari attributi, indicano, senz'altro, la rete nera a servizio dell'Agglomerato;
- **RETE FOGNANTE BIANCA, RETE BIANCA, FOGNATURA BIANCA:** significano indifferentemente il complesso di canalizzazioni e/o tubazioni atte alla raccolta, al convogliamento ed all'allontanamento di acque bianche; nel presente testo questi termini, se non seguiti da particolari attributi, significano, senz'altro, la rete bianca a servizio dell'Agglomerato;
- **RETE NERA INTERNA:** significa il complesso di tubazioni, interrato o no, pozzetti ed altri manufatti ed eventuali impianti di sollevamento realizzati all'interno dell'area di competenza di ciascuna Azienda, e, pertanto, di proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta, il convogliamento ed il conferimento alla rete nera dell'Agglomerato delle acque reflue industriali;
- **RETE BIANCA INTERNA:** significa il complesso di tubazioni, interrato o no, canalizzazioni, pozzetti ed altri manufatti ed eventuali impianti di sollevamento realizzati all'interno dell'area di competenza di ciascuna Azienda, e, pertanto, di proprietà e nella gestione di questa, per la raccolta, il convogliamento ed il conferimento alla rete bianca dell'Agglomerato delle acque meteoriche;
- **BOD₅:** (Biological Oxygen Demand) acronimo indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l⁻¹], necessaria per ossidare biologicamente (in 5 giorni a 20 °C) le sostanze organiche presenti in un refluo;
- **COD:** (Chemical Oxygen Demand) acronimo indicante la quantità di ossigeno, misurata in [mg x l⁻¹], necessaria per ossidare chimicamente le sostanze organiche presenti in un refluo;
- **ACQUE DI LAVAGGIO:** acque provenienti da operazioni di lavaggio di automezzi, apparecchiature o manufatti in genere, quando tali operazioni vengano effettuate su superfici impermeabili, oppure acque di lavaggio di aree o piazzali impermeabili a servizio di insediamenti;
- **ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:** acque di pioggia battente nei primi minuti di una precipitazione atmosferica; convenzionalmente si assume che la quantità di tali acque corrisponda a 5 mm di pioggia.

3.2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

- **IMPIANTO DI DEPURAZIONE, IMPIANTO:** significano indifferentemente l'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato Industriale - sia nell'attuale assetto, che nell'assetto dopo la realizzazione di eventuali progetti di ammodernamento e potenziamento - nel quale vengono realizzati i processi epurativi dei reflui ad esso convogliati prima dello scarico nel corpo ricettore finale (mare); nel presente testo i reflui convogliati all'impianto potranno essere indicati genericamente con il termine influente;
- **PROCESSO DEPURATIVO:** significa l'insieme delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto l'influente dell'impianto di depurazione e consistenti in una serie di trattamenti la cui realizzazione dà luogo ad una fase liquida, indicata con il termine effluente, ed una fase solida indicata con il termine fango o fanghi; i trattamenti sono sommariamente descritti nel seguito;

- **TRATTAMENTO PRIMARIO:** significa il complesso dei trattamenti di natura fisica consistenti, essenzialmente e generalmente, nelle seguenti operazioni: equalizzazione, dissabbiatura e sedimentazione primaria;
- **TRATTAMENTO SECONDARIO:** significa il complesso dei trattamenti di natura fisica e chimica consistenti, essenzialmente e generalmente, nelle seguenti operazioni: trattamento biologico, sedimentazione secondaria, mineralizzazione, ispessimento, disidratazione ed essiccamento dei fanghi;
- **TRATTAMENTO TERZIARIO:** significa il complesso delle operazioni fisiche e chimiche cui è sottoposto l'effluente dell'impianto di depurazione anche ai fini della sua eventuale riutilizzazione;
- **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO:** significa l'eventuale impianto realizzato all'interno dell'area di una Azienda - e, pertanto, nella proprietà e nella gestione di questa -, destinato al trattamento dei reflui prima dello scarico nella rete fognante al fine di adeguarne le caratteristiche ai limiti di immissione prescritti dalle norme e dal presente regolamento;
- **INQUINAMENTO:** termine indicante l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana di qualsivoglia natura, di sostanze nell'acqua o nel terreno che possano nuocere alla salute o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri;
- **ABITANTI EQUIVALENTI (AE):** unità di misura convenzionale qui utilizzata per indicare il carico inquinante di uno scarico; per convenzione 1 AE corrisponde ad una portata giornaliera (carico idraulico) di 200 [l x (giorno)⁻¹] con BOD₅ di 60 [mg x l⁻¹] e COD di 120 [mg x l⁻¹];
- **SAZ:** acronimo indicante la superficie aziendale lorda di ciascuna Azienda insediata o insedianda nell'Agglomerato. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, SAZ è pari all'area della superficie risultante dagli atti pubblici di provenienza del terreno occupato. In ogni caso, essa comprenderà l'area della superficie occupata da opifici, edifici ed impianti, l'area della superficie destinata a piazzali e/o parcheggi, l'area della superficie di proprietà o pertinenza dell'Azienda non edificata o non edificabile per vincolo di piano regolatore, l'area della superficie utilizzata a qualunque titolo dall'Azienda ancorché non di sua proprietà (es.: concessione in uso da parte dell'IRSAP, concessione demaniale o da parte di altro Ente ecc.). Per le Aziende concessionarie di rustici industriali, SAZ è pari all'area della superficie del rustico e della superficie di pertinenza. Sempre ai fini dell'applicazione del presente regolamento, rileva la distinzione tra l'area della superficie lorda aziendale impermeabile, che sarà indicata con il simbolo SAZ^(NP), e l'area della superficie aziendale lorda permeabile che sarà indicata con il simbolo SAZ^(P).

ART. 4

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO NELLE RETI FOGNANTI E RELATIVE DISPOSIZIONI GENERALI AUTORIZZAZIONI E AUTORITÀ COMPETENTE AL LORO RILASCIO CONTRATTO DI SERVIZIO

- 4.1.** Tutte le Aziende, nessuna esclusa, operanti nelle zone dell'Agglomerato servite da reti di fognatura, bianca e nera, hanno l'obbligo di collegarsi ad esse, previa formale autorizzazione dell'IRSAP.
- 4.2.** Il collegamento alle reti dovrà essere realizzato secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento ed, in particolare, in conformità a quanto riportato nel successivo Titolo IV.
- 4.3.** Le reti di acque bianche e nere interne dovranno essere allacciate alle fognature corrispondenti, previa verifica della loro idoneità da parte dell'IRSAP ed eventuale adeguamento alle previsioni del presente regolamento o alle altre prescrizioni che

potranno essere impartite dall'IRSAP.

4.4. Quando sia tecnicamente impossibile sversare i reflui nelle reti fognarie per gravità, le Aziende sono tenute ad installare idonei impianti di sollevamento la cui idoneità al servizio dovrà essere preventivamente verificata dall'IRSAP.

4.5. Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, è prescritto il conferimento alle reti fognanti dei reflui dei cantieri di lavoro operanti nell'Agglomerato.

Laddove possibile e ove il cantiere interessi la manutenzione o la costruzione di un opificio industriale, potranno essere utilizzati gli allacciamenti esistenti o quelli che saranno realizzati per il collegamento in via definitiva del costruendo stabilimento.

4.6. I rapporti conseguenti alle autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti saranno disciplinati da apposito contratto di servizio soggetto a registrazione da effettuarsi a cura e spese dei soggetti autorizzati.

4.7. Le disposizioni dei precedenti commi valgono anche per i Comuni che intendono collegare le proprie fognature alla rete fognante nera.

4.8. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico è il Direttore Generale o altro dirigente all'uopo espressamente e formalmente delegato.

I contratti di servizio disciplinanti i rapporti tra l'IRSAP ed i soggetti fruitori per l'uso delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione saranno sottoscritti per l'IRSAP dal Direttore Generale o dirigente all'uopo delegato.

ART. 5

OBBLIGHI E DIVIETI

5.1. Nella zone dell'Agglomerato servite da reti fognanti, bianca e nera, non sono ammessi scarichi di acque bianche o nere aventi recapito diverso dalle rispettive reti.

5.2. Sono tassativamente vietati lo sversamento nel terreno di scarichi o di acque comunque accumulate o il loro recapito nel sottosuolo.

Di conseguenza, è fatto obbligo alle aziende di rendere impermeabile le superfici del terreno di loro competenza ed, al contempo, è fatto loro divieto di adibire le superfici permeabili a deposito, anche temporaneo, di materiali e/o manufatti, di materie prime, di prodotti o di sottoprodotti del ciclo di lavorazione che a contatto con acqua possano provocare fenomeni di trascinarsi o di solubilizzazione di sostanze inquinanti potenzialmente nocive al terreno o alle acque sotterranee.

E', altresì, assolutamente vietato effettuare operazioni di lavaggio di automezzi, di apparecchiature, di manufatti e di materie in genere su terreni permeabili.

5.3. È tassativamente vietato immettere nelle reti fognanti sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette, nonché gli altri insediamenti allacciati.

In particolare, è tassativamente vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, che sviluppino gas o vapori tossici, che possano aderire alle pareti delle condotte o possano provocare depositi ed ostruzioni delle stesse (ad es.: immondizie, stracci, letame, scarti di macellazione, di cucina, di lavorazione della frutta e verdura o altre materie solide).

Le spese degli interventi di pulizia, di riparazione e/o sostituzione conseguenti alle immissioni sopra vietate saranno a carico del o dei soggetti trasgressori, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste nel successivo Titolo VII.

5.4. Per tutta l'area dell'Agglomerato si applica il divieto di cui all'art. 108 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

5.5. L'IRSAP procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico dei soggetti che violassero una o più delle precedenti disposizioni.

5.6. Tutti i soggetti collegati o che intendano recapitare i propri scarichi nelle reti fognanti sono tenuti a rispettare i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui allegato 2 della delibera C.I.T.A.I. 04.02.1977, nonché la normativa integrativa e di attuazione, di cui al punto d) dell'art. 2 della L. 10.05.1976, n. 319 e s.m.i.

In particolare essi dovranno:

- attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, diversificandone, ove possibile, le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando ove e allorquando disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- limitare il consumo di acqua di falda per i processi di raffreddamento previsti dal ciclo di lavorazione, tramite il suo riciclo o, dove possibile, il suo impiego per altri usi;
- controllare costantemente la funzionalità delle reti di scarico;
- provvedere, per quanto possibile, al recupero o al riutilizzo, anche parziale, delle acque usate;
- adottare tutte le misure atte ad evitare l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica;
- predisporre, sulle reti interne, adeguati sistemi di sicurezza atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione

L'adeguamento ai criteri di cui al presente comma dovrà essere attuato progressivamente e, comunque, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'IRSAP si riserva la facoltà di verificare l'ottemperanza alle disposizioni del presente comma.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

ART. 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

6.1. Tutte le Aziende ed i Comuni sono tenuti a richiedere all'IRSAP l'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti.

6.2. Le Aziende non ancora insediate nell'Agglomerato o che abbiano in programma l'ampliamento dell'attività dovranno presentare la richiesta prima dell'inoltro della domanda di concessione edificatoria al Comune territorialmente competente.

ART. 7

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

7.1. Le Aziende dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti allegando, in duplice copia, la seguente documentazione:

- planimetria generale del terreno di pertinenza aziendale, in scala 1:500, nella quale devono essere, chiaramente ed inequivocabilmente, indicate l'estensione della superficie aziendale lorda (SAZ) così come definita al precedente art. 3, comma 3.2, l'estensione della superficie coperta da costruzioni ed impianti, l'estensione della superficie non coperta ed impermeabile, l'estensione della superficie coperta o non coperta e permeabile;
- planimetria, in scala 1:100, delle reti fognanti interne, bianca e nera, con indicazione della lunghezza, diametro e profondità di posa delle condotte, dei canali a cielo aperto, nonché del o dei pozzetti di immissione nelle rispettive reti fognanti;
- planimetria e sezioni, in scala 1:50, dei pozzetti di raccolta dei reflui subito a monte delle immissioni nelle reti fognanti, bianca e nera;
- disegni dettagliati, in scala 1:50, di eventuali impianti di sollevamento, di cui al precedente art. 4, comma 4.5, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- relazione illustrativa nella quale, facendo riferimento agli elaborati di cui sopra, vengano fornite almeno le seguenti indicazioni:
 - area complessiva della proprietà (SAZ);
 - area delle superfici coperte;
 - area delle superfici impermeabili;
 - area delle superfici permeabili;
 - area delle superfici occupate da edifici e relativa cubatura;
 - area delle superfici occupate da impianti;
 - area delle superfici destinate a parcheggio di automezzi;
 - area delle superfici destinate a verde;

- la tipologia dello scarico e relative caratteristiche chimico-fisiche presunte in sede progettuale;
- caratteristiche del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;
- descrizione del processo produttivo o del ciclo di lavorazione con indicazione delle materie prime, dei semilavorati impiegati e dei prodotti finiti;
- numero dei turni lavorativi al giorno e numero delle giornate lavorative all'anno;
- indicazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei prelievi medi orari e dei volumi medi prelevati annualmente;
- volumi annui di acque nere scaricate;
- volumi annui di acque bianche scaricate;
- descrizione dell'eventuale impianto di pretrattamento;
- le allegate schede tecniche da compilare in ogni loro parte.

Tutti gli elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere sottoscritti dal legale Rappresentante dell'Azienda, il quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la veridicità delle informazioni e dei dati con essi forniti.

7.2. I Comuni dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico allegando, in duplice copia, la seguente documentazione:

- relazione tecnica riferente sulla fognatura comunale con indicazione della tipologia della stessa (se mista o separata);
- numero degli abitanti, risultanti dal censimento più recente, collegati alla fognatura comunale;
- presenza di scarichi in fognatura comunale provenienti da attività industriali o artigianali e comunque diverse da quelle domestiche;
- indicazione delle eventuali misure adottate per inibire l'immissione in fognatura di scarichi vietati ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 152/2006;
- planimetria e sezioni, in scala 1:50 del o dei pozzetti di immissione nella o nelle reti fognarie;
- caratteristiche del o degli eventuali impianti di sollevamento di cui al precedente art. 4, comma 4.4, con indicazione del tipo e della portata della o delle pompe installate nonché dei relativi dispositivi di emergenza;
- volumi di acqua erogata dall'acquedotto o dagli acquedotti a servizio del Comune e volumi di acqua fatturati;
- nel caso di Comune con rete fognante mista, area della superficie comunale tributaria di acque meteoriche alla fognatura;
- copia del regolamento comunale del servizio di fognatura e depurazione;
- le allegate schede tecniche compilate in ogni loro parte interessante il Comune richiedente .

Tutti gli elaborati di cui sopra, comprese le schede tecniche, dovranno essere firmati dal Sindaco o dal Funzionario Comunale responsabile di settore, il quale dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la veridicità delle informazioni e dei dati con essi forniti.

7.3. I cantieri di lavoro da installare nell'area dell'Agglomerato dovranno richiedere ed ottenere dall'IRSAP formale autorizzazione all'inizio dell'attività.

L'IRSAP, entro trenta giorni dalla domanda, comunicherà la relativa decisione con indicazione delle prescrizioni minime atte a garantire la salvaguardia ambientale.

Il legale Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto a corredare la domanda con una relazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, riferente sui seguenti punti:

- Azienda per la quale il cantiere andrà installato;
- natura e tipo di lavorazioni da effettuare;
- natura e quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito durante l'attività del cantiere;
- indicazione delle eventuali superfici da adibire a deposito;
- indicazione di eventuali baracche per il ricovero di mezzi e per i servizi delle maestranze (es.: mense e servizi igienici);
- numero medio giornaliero di persone addette al cantiere;
- numero di turni di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;
- fonti di approvvigionamento idrico previste;
- previsione della quantità giornaliera di acqua da prelevare e del relativo impiego.

Valutate le superiori informazioni, l'IRSAP deciderà se e come il cantiere debba collegarsi alla o alle reti fognanti ed il relativo canone.

L'attività potrà iniziare solo dopo le comunicazioni dell'IRSAP in esito alla richiesta.

7.4. L'IRSAP si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti di cui ai commi precedenti ulteriori elaborati o informazioni, rilievi e documentazione di vario tipo e di svolgere eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

7.5. Unitamente alle richieste di cui sopra, tutti i soggetti dovranno versare all'IRSAP, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, le somme a copertura degli oneri di istruttoria come determinate al successivo art. 8.

ART. 8

ONERI DI ISTRUTTORIA

8.1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico nelle reti fognanti e, cioè, quelle necessarie per l'analisi della documentazione, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e rilievi e per gli accertamenti ed i controlli analitici sono a carico del richiedente.

8.2. La somma, al netto di I.V.A. (che sarà computata con l'applicazione dell'aliquota del 10 %), che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, viene determinata come segue:

▪ per le Aziende, in base alla superficie aziendale lorda SAZ:

SAZ ≤	2.500	m ²	€ 100,00	(Euro cento/00)
2.500 m ² < SAZ ≤	5.000	m ²	€ 150,00	(Euro centocinquanta/00)
5.000 m ² < SAZ ≤	10.000	m ²	€ 200,00	(Euro duecento/00)
10.000 m ² < SAZ ≤	20.000	m ²	€ 300,00	(Euro trecento/00)
20.000 m ² < SAZ ≤	50.000	m ²	€ 500,00	(Euro cinquecento/00)
SAZ >	50.000	m ²	€ 700,00	(Euro settecento/00)

▪ per i Comuni: € 0,20/ab (Euro zero e centesimi venti per ogni abitante)

▪ per i cantieri di lavoro € 25,00/add. (Euro venticinque/00 per addetto)

▪ per tutti gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 lett C), la somma sarà determinata dall'IRSAP di volta in volta.

8.3. Completata l'istruttoria, l'IRSAP provvederà alla liquidazione definitiva delle spese sostenute che il richiedente, a fronte di analitica rendicontazione, sarà tenuto a rimborsare prima del rilascio dell'autorizzazione.

8.4. La somma di cui al comma 8.2 potrà essere aggiornata dall'IRSAP, con cadenza biennale, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

RILASCIO, DURATA E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

9.1. L'autorizzazione all'allacciamento sarà rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. L'autorizzazione all'allacciamento conterrà tutte le indicazioni e le prescrizioni tecniche per la realizzazione del collegamento con le reti fognanti o, nel caso di collegamenti esistenti, per l'adeguamento alle previsioni del presente regolamento.

9.2. Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda sarà rilasciata l'autorizzazione allo scarico. Quest'ultima sarà rilasciata in forma provvisoria e per un massimo di tre mesi, e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico, in forma definitiva.

In ogni caso, l'autorizzazione avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione della contratto di servizio di cui all'art. 4, comma 4.7.

9.3. Le autorizzazioni avranno validità quadriennale e non sono automaticamente rinnovabili. Pertanto, alla scadenza dovranno essere rilasciate ex novo.

9.4. Le richieste di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza della precedente autorizzazione nelle forme, alle condizioni e con la produzione della documentazione di cui al precedente art. 7.

9.5. I soggetti che non intendono rinnovare l'autorizzazione devono darne comunicazione formale all'IRSAP, sei mesi prima della cessazione.

A seguito di tale comunicazione, alla scadenza, l'IRSAP provvederà, a spese dell'Azienda, alla intercettazione dello o degli scarichi.

La mancata richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o la mancata comunicazione di disdetta, sarà, senz'altro, considerata come intenzione di non rinnovare l'autorizzazione e pertanto l'IRSAP, alla scadenza, provvederà, previo avviso, alla intercettazione dello o degli scarichi, a spese dell'Azienda.

9.6. Nel caso di utilizzo dell'Autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. del 13.03.2013 n. 59 ed alla circolare Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente del 10.04.2014, la ditta è onerata, entro la scadenza dei 3 anni dal rilascio e con cadenza ogni tre anni, di produrre idonea dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che nulla è variato rispetto alla data della presente autorizzazione in merito al ciclo produttivo ed alla composizione degli scarichi, pena la decadenza della presente autorizzazione al quarto anno decorrente dalla presente dichiarazione o dall'ultima dichiarazione presentata.

ART. 10

DINIEGO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

10.1. L'autorizzazione definitiva allo scarico potrà essere denegata quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- per mancata realizzazione delle opere di allacciamento;
- per realizzazione delle opere di allacciamento in difformità alle prescrizioni del presente regolamento e/o alle altre eventualmente date in sede di relativa autorizzazione;
- per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con le portate delle rispettive reti fognanti e/o con il carico idraulico dell'impianto di depurazione;
- per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento e riportati nell'Allegato 5/Tabella 3 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

10.2. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata, temporaneamente o permanentemente, quando ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- per scarichi, anche temporaneamente, non conformi ai limiti di cui all'Allegato 5/Tabella 3 del D. Lgs. n. 152/2006 o di accettabilità quali - quantitativi previsti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico e tali da essere considerati pregiudizievoli per il buon funzionamento o per l'integrità della fognatura e/o dell'impianto di depurazione, fatto salvo quanto riportato al successivo art. 15;
- per immissioni di reflui che, pur essendo conformi ai limiti di accettabilità, provengano da insediamenti diversi da quelli previsti nella richiesta di autorizzazione;
- per disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti;
- per mancato o ritardato pagamento del canone di cui al successivo Titolo VIII, oltre il tempo massimo previsto nel contratto di servizio cui al precedente art. 4, comma 4.7.

ART. 11

INSTALLAZIONE DI CONTATORI

11.1. Tutte le Aziende collegate con le reti fognanti dell'Agglomerato sono tenute all'installazione ed al mantenimento in perfetto stato di funzionamento di strumenti di misura del volume delle acque prelevate (contatori) dalle varie fonti, quali e quante che siano le fonti di approvvigionamento idrico.

11.2. I contatori devono essere installati a cura e spesa dell'Azienda a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio da parte dell'IRSAP, che provvederà all'applicazione del sigillo di controllo.

Essi devono essere installati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli che l'IRSAP riterrà opportuno effettuare per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del loro buon funzionamento.

11.3. L'IRSAP può imporre, a spese dell'Azienda, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

11.4. Le Aziende sono, altresì, tenute a segnalare all'IRSAP i guasti o blocchi dei contatori installati e provvedere tempestivamente, a loro cura e spesa, alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni.

11.5. L'IRSAP potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi; le relative spese di installazione e gestione sono a carico dell'Azienda titolare dello scarico.

11.6. Tutti i soggetti fruitori hanno la facoltà di installare, a proprie cura e spesa, contatori per la misura dei volumi d'acqua conferiti alla fognatura nera.

In tal caso, il tipo e le modalità di installazione dovranno essere preventivamente approvati dall'IRSAP che, ad installazione avvenuta, provvederà all'apposizione del sigillo di controllo.

Anche per queste apparecchiature vale quanto riportato ai precedenti commi 11.2, 11.3 e 11.4.

ART. 12

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

12.1. Al fine di verificare le disposizioni del presente regolamento e/o le prescrizioni inserite nelle autorizzazioni allo scarico, l'IRSAP può predisporre, avvalendosi della collaborazione di laboratori universitari o di strutture pubbliche, campagne di indagini sugli scarichi immessi nelle reti fognanti.

12.2. Le spese delle dette campagne di indagini saranno a totale carico dell'Azienda titolare dello scarico oggetto di controllo.

ART. 13

TRASFERIMENTO, DISDETTA DELLE AUTORIZZAZIONI E LORO DECADENZA PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

13.1. Le autorizzazioni rilasciate ad una Azienda possono essere trasferite ad altra Azienda, previa rinuncia del titolare ed a richiesta dell'Azienda subentrante.

A quest'ultima si applica la disciplina di cui ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

13.2. I contratti di servizio di cui al precedente art. 4, comma 4.7 non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'insediamento si trasferisca ad altri proprietari o titolari.

Il legale Rappresentante originario sottoscrittore sarà responsabile verso l'IRSAP degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e fino alla sua scadenza, a meno che il subentrante non assuma formalmente le relative obbligazioni.

14.3. La cessazione dell'attività aziendale comporta la decadenza dall'autorizzazione allo scarico e dal contratto di servizio ed avverrà secondo le seguenti modalità:

- comunicazione di cessazione dell'attività da parte dell'Azienda all'IRSAP;
- intercettazione dello o degli scarichi da parte dell'IRSAP a spese dell'Azienda;
- comunicazione dell'IRSAP all'Azienda della decadenza dall'autorizzazione e dal contratto di servizio.

TITOLO III

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI E RELATIVI CONTROLLI

ART. 14

SCARICHI AMMESSI

14.1. Ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni recate dagli artt. 101 e seguenti del D. L.gs. 03.04.2006, n. 152, tutti gli scarichi che recapitano nelle reti fognanti devono rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5/Parte 3^a del detto D. Lgs. n. 152/2006. In particolare, per le acque bianche valgono i limiti riportati nella colonna 4 della citata tabella (scarico in acque superficiali), mentre per lo scarico nella fognatura nera valgono i valori limite riportati nella colonna 5 della stessa tabella (scarico in rete fognaria).

14.2. In sede di autorizzazione l'IRSAP può prescrivere limiti più restrittivi di quelli sopra richiamati allo scopo di garantire il corretto e sicuro funzionamento delle reti e dell'impianto di depurazione.

14.3. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sempre sottoposti, prima della loro immissione in fognatura, a trattamenti di disinfezione.

ART. 15

DISCONFORMITÀ TEMPORANEA E/O DI EMERGENZA

15.1. Il superamento occasionale non controllabile di tutti o di parte dei singoli inquinanti rispetto ai limiti tabellari sopra prescritti sarà trattato come evento eccezionale definito convenzionalmente disconformità temporanea e/o di emergenza. Il soggetto titolare dello scarico è tenuto a vigilare costantemente sulla qualità dello scarico e a preavvisare, quando possibile, l'immissione nella rete fognante della punta di disconformità.

15.2. In sede di stipulazione del contratto di servizio e su richiesta del soggetto fruitore, l'IRSAP concorderà apposita disciplina per il trattamento delle disconformità temporanee.

15.3. Le disconformità temporanee avranno un regime tariffario specifico i cui criteri saranno definiti dall'IRSAP con la precitata apposita disciplina.

ART. 16

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

16.1. L'IRSAP, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre alle Aziende, con provvedimento motivato, ed a loro cura e spese, l'installazione di eventuali sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella fognatura, per il raggiungimento dei valori limiti previsti dal precedente art. 14.

16.2. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni dell'IRSAP.

16.3. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dell'impianto di pretrattamento dovrà essere immediatamente

comunicato all'IRSAP.

La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'IRSAP.

La disattivazione programmata o accidentale dell'impianto di pretrattamento costituiranno oggetto della disciplina delle così dette disconformità di cui al precedente art. 15.

ART. 17

DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI

17.1. I valori limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione.

17.2. È assolutamente e tassativamente vietato diluire gli scarichi con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque comunque prelevate o accumulate.

ART. 18

ACQUE DI LAVAGGIO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

18.1. Ogni Azienda dovrà adottare tutte le misure atte ad intercettare le acque di lavaggio e le acque di prima pioggia prima della loro immissione in fognatura.

18.2. In sede di autorizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'attività del soggetto fruitore, l'IRSAP darà le necessarie prescrizioni per l'ottemperanza alla superiore disposizione.

ART. 19

CONTROLLO DEGLI SCARICHI

19.1. Il controllo degli scarichi sarà effettuato dall'IRSAP con le modalità di cui agli articoli 128 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152.

19.2. Il controllo qualitativo degli scarichi sarà effettuato dall'IRSAP, o da soggetto all'uopo formalmente delegato, con cadenza periodica trimestrale.

19.3. Qualora, in sede di controllo, si dovessero accertare difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative, l'IRSAP procederà a disporre i provvedimenti interdittivi di cui al successivo comma 19.5 o/e ad imporre le sanzioni secondo quanto previsto nel successivo Titolo VII.

19.4. L'A.R.P.A. quale soggetto istituzionalmente incaricato al controllo (art. 129 D.L.gs. n. 152/2006) provvederà a:

- accertare il rispetto dei valori limite di emissione;
- accertare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari;
- accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

19.5. In caso di violazioni e su segnalazione dell'A.R.P.A., l'IRSAP, in relazione alla gravità delle infrazioni, potrà adottare i provvedimenti interdittivi secondo la seguente procedura:

- diffida;

- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e ove ricorrano reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ART. 20

CAMPIONATORI E RELATIVA GESTIONE

20.1. Per il prelievo dei campioni da sottoporre ad esame, il titolare dello scarico deve approntare prima dell'immissione nel collettore fognario, un pozzetto aventi le caratteristiche di cui agli allegati e secondo le prescrizioni delle norme tecniche di cui alla delibera C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 all. 4.

20.2. Il soggetto titolare dello scarico è obbligato ad installare singoli campionatori per ognuno dei tipi di scarico utilizzati.

20.3. La gestione dei campionatori è eseguita da tecnici dell'IRSAP che si riserva di incaricare all'uopo formalmente altro soggetto.

Le modalità operative di gestione verranno indicate in dettaglio nel contratto di servizio.

20.4. È vietato al titolare dell'immissione di manomettere i campionatori ed i relativi pozzetti di ispezione.

20.5. Il prelievo dei campioni avverrà con una periodicità trimestrale, salvo che l'IRSAP non stabilisca diversamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per particolari scarichi.

20.6. Sui campioni prelevati dai campionatori automatici è facoltà dell'IRSAP eseguire caratterizzazioni analitiche utilizzando metodi ufficiali standard (IRSA, CNR, ARPA, ecc.) o comunque, con consenso delle parti, con metodi ritenuti idonei tecnicamente al fine di verificare la congruità tra le caratteristiche dell'immissione e i limiti di accettabilità.

20.7. I campioni prelevati saranno suddivisi in tre aliquote uguali, una per l'IRSAP, una per il soggetto titolare dello scarico, e l'ultima sigillata e controfirmata dalle parti, da conservare a norma di legge dall'IRSAP per eventuali analisi di revisione.

20.8. I campioni oggetto dell'accertamento saranno analizzati a cura di un Laboratorio Ufficiale, appositamente incaricato dall'IRSAP, il quale comunicherà giorno e ora dell'inizio delle analisi al soggetto titolare dello scarico, affinché questi, ove lo ritenga, possa presenziare alle operazioni di analisi.

20.9. In caso di disaccordo sui risultati delle analisi, eventuali indagini di revisione saranno affidati dall'IRSAP ai laboratori di analisi delle AUSL o ARPA, ai quali sono demandati le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, qualora non siano stati già interessati preliminarmente da una delle due parti.

TITOLO IV
MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIO

ART. 21

GENERALITÀ SULL'ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

21.1. L'IRSAP, in sede di autorizzazione all'allacciamento alle reti fognanti, darà le prescrizioni esecutive per la realizzazione dello stesso, riservandosi la facoltà di controllare e verificare, sia in fase di esecuzione sia a lavori finiti, le opere di collegamento, allo scopo di accertarne la conformità alle previsioni del presente regolamento ed ai fini del rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico.

Vale, a tal proposito, quanto riportato al precedente art. 10.

21.2. È fatto assoluto divieto di installare by-pass atti a consentire l'immissione dei liquami in fognatura a valle dei sistemi di controllo previsti nel precedente art. 20.

21.3. L'invio dei reflui tramite l'allacciamento potrà divenire operativo solo dopo la emanazione da parte dell'IRSAP, dell'autorizzazione allo scarico e della sottoscrizione del contratto di servizio.

ART. 22

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALL'ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNANTI

22.1. Tutti gli allacciamenti alle reti fognanti dovranno essere realizzati in conformità al disegno tipico allegato al presente regolamento.

In particolare, in corrispondenza di ogni pozzetto di collegamento alle reti fognanti, dovrà essere realizzato un pozzetto atto a contenere un campionatore automatico per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi ai fini dei controlli di competenza dell'IRSAP e/o delle Autorità preposte.

In sede di provvedimento autorizzativo, saranno prescritte le dimensioni minime non riportate nel tipico in funzione della quantità e della qualità dello scarico di ciascuna azienda.

TITOLO V

GESTIONE DELLE RETI FOGNANTI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

ART. 23

GESTIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI FOGNANTI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

23.1. La gestione tecnica ed amministrativa delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione è a totale carico dell'IRSAP.

23.2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessanti le reti fognanti e l'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato sono di esclusiva competenza dell'IRSAP che sosterrà le relative spese.

È fatto assoluto divieto a chiunque di effettuare interventi di qualsivoglia natura che interferiscano con l'esercizio ed il funzionamento delle reti.

23.3. L'IRSAP assume l'obbligo di mantenere costantemente in efficienza sia le reti che l'impianto e di informare tempestivamente i soggetti fruitori di eventuali inconvenienti e/o di avarie che possano mettere fuori servizio le reti o l'impianto o parti di essi o comprometterne, anche temporaneamente, il sicuro ed efficiente esercizio.

23.4. L'IRSAP assume, altresì, l'obbligo di adottare ogni misura atta a limitare al minimo l'impiego di reattivi e di materiali di consumo nonché di energia per l'esercizio delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

ART. 24

CONFERIMENTI AMMESSI

24.1. Per gli impianti di depurazione autorizzati all'acquisizione di liquami mediante mezzi mobili, è ammesso lo scarico di liquami mediante mezzi mobili previa specifica autorizzazione dell'IRSAP su richiesta del soggetto titolare del liquame medesimo, il quale dovrà indicare le generalità del soggetto incaricato del trasporto. Questi dovrà dimostrare di essere regolarmente autorizzato all'espletamento di detta attività.

ART. 25

LUOGO DESTINATO AL RICEVIMENTO DELLO SCARICO

25.1. Lo scarico dei liquami mediante mezzi mobili potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione, oppure in pozzetti appositamente predisposti ed indicati dall'IRSAP a seguito di autorizzazione formale dell'IRSAP stesso.

Tali pozzetti saranno dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.

L'IRSAP, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico - sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.

Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dall'IRSAP nelle ore prestabilite.

25.2. Ogni scarico potrà essere effettuato previo controllo analitico dello stesso inteso ad accertare la qualità dello stesso ed il rispetto dei valori limiti imposti dal presente regolamento.

ART. 26

CAUTELE PER LE OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E TRASPORTO

26.1. I mezzi mobili impiegati per il trasporto ed il conferimento di reflui devono essere dotati di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.

26.2. Nel caso di accidentale sversamento di liquami, la ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dall'IRSAP.

26.3. Il canone che dovrà essere corrisposto per il conferimento di liquami mediante mezzi mobili sarà determinato dall'IRSAP sulla base della quantità e della qualità del liquame con apposito provvedimento del Direttore Generale IRSAP o altro dirigente all'uopo delegato da emanarsi dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VII
REGIME SANZIONATORIO

ART. 27

SANZIONI

27.1. La mancata osservanza delle norme del presente regolamento comportano l'applicazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 133, 134, 135 e 137 del D. L.gs. n. 152/2006.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 28

GENERALITÀ SUI CANONI

28.1. Per i servizi di raccolta, allontanamento dei reflui e delle acque bianche nonché per il servizio di depurazione i soggetti fruitori sono tenuti al pagamento di un canone il cui scopo è quello di coprire i costi di gestione dell'intero sistema e di ricostituire le risorse necessarie al suo rinnovo.

28.2. I canoni saranno determinati con l'applicazione combinata delle tariffe nel seguito specificate, le quali, per il servizio di fognatura nera e per il servizio di depurazione, sono costituite da due parti: una dipendente dalle portate immesse in rete ed una dipendente dal volume annuo di refluo scaricato (tariffe binomie).

La prima parte copre i costi fissi del servizio, mentre l'altra parte copre i costi variabili di gestione del sistema. Per il servizio di fognatura bianca, la tariffa sarà di tipo monomio.

ART. 29

TARIFFE

29.1. TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA NERA

La tariffa che sarà applicata per il servizio di fognatura nera al generico soggetto fruitore (indicato con il pedice i) è la seguente:

$$T_{FN,i} = (A_{FN,i} + B_{FN} \times V_{FN,i}) \times \rho_i \quad (29.1.1)$$

nella quale:

$T_{FN,i}$: tariffa del servizio di fognatura nera	[(€ x (anno) ⁻¹]
$A_{FN,i}$: termine fisso	[(€ x (anno) ⁻¹]
B_{FN}	: coefficiente di tariffa	[€ x m ⁻³]
$V_{FN,i}$: volume annuo di refluo immesso in fognatura	[m ³ x (anno) ⁻¹]
ρ_i	: coefficiente riduttivo	[adim.]

Il termine $A_{FN,i}$ sarà determinato con la seguente formula

$$A_{FN,i} = CF_{FN} \times W_{FN,i} \times (W_{FNp})^{-1} \quad (29.1.2)$$

essendo :

CF_{FN} : costo fisso relativo alla fognatura nera comprendente la quota annua di ammortamento, gli eventuali canoni concessori di aree interessate nonché le spese fisse amministrative; [(€ x (anno)⁻¹]

$W_{FN,i}$: portata media immessa in fognatura dal soggetto i [m³ x s⁻¹]

W_{FNp} : portata media di progetto della rete fognante [m³ x s⁻¹]

I parametri figuranti nelle superiori formule saranno determinati come segue.

CF_{FN}

La quota annua di ammortamento della rete fognante nera sarà determinata applicando al costo di costruzione della detta rete un coefficiente calcolato con i seguenti dati:

- tempo di ammortamento: 20 anni;
- tasso annuo: 5%;

L'ammontare dei canoni concessori saranno quelli applicati dalle Autorità competenti.

Per quanto attiene, infine, alle spese amministrative fisse, queste comprenderanno:

- il costo annuo di un Funzionario Direttivo D5 del ruolo tecnico;
- il 50% del canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di servizio quando destinante esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.

W_{FN,i}

Questo dato sarà determinato sulla base del volume annuo scaricato V_i nel modo seguente:

- per le Aziende:

$$W_{FN,i} = V_{FN,i} \times (D_y \times h \times 3600)^{-1} \quad (29.1.3)$$

D_y: numero delle giornate lavorative l'anno;

h = 6 ore , per le Aziende operanti su un solo turno giornaliero;

h = 12 ore, per le aziende operanti su due turni giornalieri;

h = 18 ore, per le aziende operanti su tre turni giornalieri;

- per i Comuni:

$$W_{FN,i} = V_{FN,i} \times (365 \times h \times 3600)^{-1} \times 1,5 \quad (29.1.5)$$

h = 18 ore

Nel caso in cui il soggetto fruitore opti per l'installazione di contatori atti alla misura dei volumi delle acque nere scaricate e tale apparecchiatura consenta anche il rilevamento della portata, per il parametro W_{FN,i} sarà assunto la media dei valori massimi della portata rilevati nell'arco di una settimana.

W_{FNp}

Questo parametro è posto pari a 0,1 [m³ x s⁻¹]

B_{FN}

Questo parametro rappresenta il costo medio annuo di gestione della fognatura nera [€ x m⁻³] e comprende i costi di gestione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete; esso sarà deliberato annualmente dall'ente

V_{FN,i}

- Per le Aziende, V_{FN,i} sarà posto uguale al volume di acqua prelevata da qualsiasi fonte di approvvigionamento, salvo che l'azienda non dimostri diversamente, con riserva di controllo da parte dell'ente sulle dichiarazioni rese dalle aziende con ammonimento nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- per i Comuni, V_{FN,i} sarà posto uguale al 90 % del volume di acqua erogata dalla o dalle fonti di approvvigionamento idrico a servizio del Comune stesso.
Nel caso in cui questo dato non sia disponibile, V_i sarà determinato sulla base di una dotazione idrica giornaliera pro abitante di 150 [l x (abitante x giorno)⁻¹]

Nel caso in cui il soggetto fruitore opti per l'installazione di contatori atti alla misura dei volumi delle acque nere scaricate, V_{FN,i} sarà il volume misurato.

ρ_i

- per le Aziende, ρ_i sarà, senz'altro, assunto pari all'unità;
- per i Comuni, ρ_i sarà determinato con la seguente formula:

$$\rho_i = \{\sum [L_{FN,i} \times (D_{FN,i})^2]\} \times \{\sum [L_{FNF} \times (D_{FNF})^2]\}^{-1} \quad (29.1.3)$$

nella quale:

L_{FN,i}, D_{FN,i} : sono rispettivamente la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], del o dei tratti di fognatura, dal pozzetto di immissione fino all'impianto di depurazione, utilizzato o utilizzati dal Comune i

L_{FNF}, D_{FNF} : sono, rispettivamente, la lunghezza ed il diametro, misurati in [m], di tutti i tratti di fognatura della rete nera.

29.2. TARIFFA PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA BIANCA

La tariffa che sarà applicata per il servizio di fognatura bianca al generico soggetto fruitore è la seguente:

$$T_{FB,i} = B_{FB} \times V_{FB,i} \quad (29.2,1)$$

Nella quale :

T_{FB,i}	: tariffa per il servizio di fognatura bianca	[(€ x (anno) ⁻¹]
B_{FB}	: coefficiente di tariffa	[€ x m ⁻³]
V_{FB,i}	: volume annuo di acqua immesso nella fognatura bianca dal soggetto i	[m ³ x (anno) ⁻¹]

I parametri figuranti nelle superiori formule saranno determinati come segue.

B_{Fb}

Questo parametro rappresenta il costo medio annuale di gestione della fognatura bianca [€ x m⁻³] e comprende la quota annua di ammortamento, determinata con gli stessi criteri esposti per la fognatura nera, i costi di gestione ed i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete; questi ultimi saranno deliberati annualmente dall'IRSAP.

Esso sarà rapportato al volume di acqua meteorica battente annualmente sulle superfici impermeabili [mm di pioggia / anno] dell'Agglomerato determinato come prodotto del valore medio annuo delle precipitazioni rilevato nella/e stazione/i

pluviometrica prossima/e all'Agglomerato per la $\Sigma SAZ^{(NP)}$ estesa a tutte le superfici impermeabili dell'Agglomerato stesso.

$V_{FB,i}$

Questo parametro sarà determinato come prodotto della superficie aziendale lorda impermeabile $SAZ^{(NP)}$ per il valore medio annuo delle precipitazioni atmosferiche rilevato nella/e stazione/i prossime all'Agglomerato [(mm di pioggia x (anno)⁻¹]

29.3. TARIFFA PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

La tariffa adottata per il servizio di depurazione è la seguente:

$$T_{D,i} = A_{D,i} + [d_p + K \times (Q_i \times d_s + S_i \times d_f) + d_a] \times V_{D,i} \quad (29.3.1)$$

nella quale :

$T_{D,i}$: tariffa per il servizio di depurazione	[(€ x (anno) ⁻¹]
$A_{D,i}$: termine fisso	[(€ x (anno) ⁻¹]
$V_{D,i}$: volume annuo di reflu immesso in fognatura	[m ³ x (anno) ⁻¹]

$$A_{D,i} = CF_D \times W_{FN,i} \times (W_{FN,p})^{-1} \quad (29.3.2)$$

nella quale:

CF_D	: costo fisso relativo all'impianto di depurazione comprendente la quota annua di ammortamento, gli eventuali canoni concessori di aree interessate nonché le spese fisse amministrative;	[(€ x (anno) ⁻¹]
$W_{FN,i}$: portata media immessa in fognatura dal soggetto i	[m ³ x s ⁻¹]
$W_{FN,p}$: portata media di progetto della rete fognante	[m ³ x s ⁻¹]
d_p	: costo medio annuo dei trattamenti preliminari	[€ x m ⁻³]
K	: coefficiente ≥ 1	[adim.]
Q	: parametro di qualità del reflu riferito alla materia organica	[adim.]
d_s	: costo medio annuo dei trattamenti secondari	[€ x m ⁻³]
S_i	: coefficiente di qualità del reflu riferito ai solidi sospesi	[adim.]
d_f	: costo medio annuo del trattamento e smaltimento fanghi	[€ x m ⁻³]
d_a	: costo medio annuo per l'eliminazione di caratteristiche inquinanti diverse da materiale in sospensione a da materiali riducenti.	[€ x m ⁻³]

CF_D

La quota annua di ammortamento dell'impianto di depurazione sarà determinata applicando al costo di costruzione del detto impianto un coefficiente calcolato con i seguenti dati:

- tempo di ammortamento: 20 anni;
- tasso annuo : 5%;

Per il primo biennio di applicazione del presente regolamento, sarà preso a base di calcolo il costo di costruzione dell'impianto nell'attuale assetto.

A partire dal terzo anno il costo di costruzione sarà aggiornato - e di conseguenza la relativa quota di ammortamento - per tenere conto dei maggiori costi dei lavori di ammodernamento e potenziamento in corso di appalto.

L'ammontare dei canoni concessori saranno quelli applicati da eventuale Autorità competenti.

Per quanto attiene, infine, alle spese amministrative fisse, queste comprenderanno:

- il costo annuo di due Funzionari Direttivi D5 del ruolo tecnico;
- il 50% del canone annuo di noleggio a lungo termine di eventuali autovetture di servizio quando destinante esclusivamente al servizio fognatura e depurazione.

V_{D,i}

Questo parametro sarà posto senz'altro uguale a V_{FN,i}

$$V_{D,i} = V_{FN,i}$$

W_{FN,i} **W_{FN,p}** : per la determinazione di questi parametri si rinvia al comma 29.1.

Q

Questo parametro è pari al rapporto tra il COD del refluo, misurato dopo sedimentazione di un'ora a pH 7, ed il COD del liquame grezzo in ingresso all'impianto.

K

Coefficiente dipendente dal rapporto tra il COD e il BOD del refluo (COD/BOD)_i.
Esso sarà così determinato:

$(\text{COD/BOD})_i \leq 2$	$K = 1,00$
$2 < (\text{COD/BOD})_i \leq 4$	$K = 1 + 0,085 \times [(\text{COD/BOD})_i - 2]$
$4 < (\text{COD/BOD})_i \leq 5$	$K = 1 + 0,5 \times [(\text{COD/BOD})_i - 2]$
$(\text{COD/BOD})_i > 5$	lo scarico sarà rifiutato

S

Questo parametro è pari al rapporto i materiali in sospensione totali del refluo, misurato, a PH 7, in [mg x l⁻¹], e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto misurato in [mg x l⁻¹].

d_a

La determinazione di questo parametro, che tiene conto dei maggiori oneri per la depurazione relativi ai processi di denitro/nitro e di defosfatazione, é rinviata.

Per i primi due anni di validità del presente regolamento esso sarà assunto pari a zero.

ART. 30

CANONI

30.1. I canoni che saranno applicati ai soggetti fruitori sono i seguenti:

CANONE PER IL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE (SFD)

Per le Aziende:

$$\text{SFD}_i = A_{FN,i} + A_{D,i} + [B_{FN} + d_p + K \times (Q_i \times d_s + S_i \times d_f) + d_a] \times V_{FN,i} \quad (30.1.1)$$

Per i Comuni:

$$\text{SFD}_i = A_{FN,i} \times \rho_i + A_{D,i} + [B_{FN} \times \rho_i + d_p + K \times (Q_i \times d_s + S_i \times d_f) + d_a] \times V_{FN,i} \quad (30.1.2)$$

CANONE PER IL SERVIZIO FOGNATURA BIANCA (SFB)

$$\text{SFD} = B_{FB} \times V_{FB,i} \quad (30.1.3)$$

ART. 31

MODALITÀ DI ADDEBITO

31.1. Il canone del servizio di fognature e depurazione sarà addebitato a ciascuna azienda a mezzo fatture nelle quali saranno specificati l'onere unitario di bilancio e la superficie aziendale lorda o, i consumi d'acqua, posti a base del calcolo. Le fatture saranno emesse con la seguente cadenza:

1^a FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa ad approvazione del contributo calcolato in base all'onere unitario del bilancio di previsione. L'importo fatturato sarà pari al 30% del Canone.

2^a FATTURA DI ACCONTO

Detta fattura sarà emessa tre mesi dopo l'emissione della fattura precedente. L'importo fatturato sarà pari al 30% del canone dovuto.

3^a FATTURA DI SALDO

Detta fattura sarà emessa entro il primo bimestre dell'esercizio finanziario successivo all'anno di riferimento. L'importo fatturato sarà pari alla differenza del canone meno gli acconti fatturati.

Qualora l'importo del canone annuo dovuto sia non superiore a € 500,00 al netto di I.V.A., l'addebito avverrà in unica soluzione con la fattura di saldo.

ART. 32

PENALI PER RITARDATO PAGAMENTO

32.1. Ogni azienda dovrà provvedere al pagamento delle fatture relative all'addebito del contributo entro quindici giorni dalla data di emissione, ed in ogni caso, entro e non oltre la data di scadenza indicata nella fattura stessa, pena l'applicazione della penale per ritardato pagamento da calcolarsi come segue:

- con l'applicazione degli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma dovuta.

La penale come sopra determinata sarà addebitata nelle fatture successive a quelle per il cui pagamento è stato registrato

ritardo.

32.2. In caso di mancato pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza, l'IRSAP adotterà, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute con l'aggravio delle relative spese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33

SOGGETTI COLLEGATI ALLE RETI FOGNANTI DELL'AGGLOMERATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

33.1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già allacciati alle reti.

Questi ultimi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno inoltrare nuova domanda corredata dei documenti di cui al precedente art. 7.

In pendenza del completamento dell'istruttoria di tale nuova istanza e fino alla relativa comunicazione dell'IRSAP, l'allacciamento e lo scarico esistenti si intendono provvisoriamente autorizzati.

33.2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già collegati alle reti fognanti dovranno adeguare l'allacciamento alle norme del precitato Titolo III, ove ciò sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio dell'IRSAP. Il collegamento o l'adeguamento dell'allacciamento già esistente alle reti fognanti, bianca e nera, saranno a totale carico e spese di ciascun soggetto.

33.3. L'adeguamento dell'allacciamento già esistente alle reti fognanti dovrà essere realizzato entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente Titolo II, salvo proroghe, per un periodo non superiore ad ulteriori mesi tre, che potranno essere concesse dall'IRSAP su richiesta motivata dell'interessato.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo oltre il superiore termine, le opere di adeguamento saranno eseguite dall'IRSAP a spese del soggetto inadempiente, previa diffida, ferma restando la facoltà dell'IRSAP di denegare l'autorizzazione definitiva allo scarico o di sospendere l'efficacia.

33.4. I collegamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere accettati dall'IRSAP, anche se non perfettamente conformi al tipo di cui al Titolo III, purché ritenuti idonei ad insindacabile giudizio dell'IRSAP stesso.

In caso contrario, i soggetti fruitori, dovranno adeguare il collegamento alle prescrizioni che saranno impartite dall'IRSAP entro il termine di cui al precedente 32.2.

33.5. I cantieri di lavoro operanti nell'Agglomerato, anche all'interno di Aziende insediate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno dichiarare formalmente la loro attività ai fini dei controlli di competenza dell'IRSAP relativi agli scarichi ed al loro recapito e per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alle reti fognanti.

A tale scopo, il legale Rappresentante della ditta titolare del cantiere è tenuto a richiedere all'IRSAP l'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico nella o nelle reti fognanti, producendo relazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, riferente sui seguenti punti:

- Azienda per la quale il cantiere è stato installato;
- natura e tipo di lavorazioni effettuate o da effettuare;
- natura e quantità di eventuali materie e manufatti da tenere in deposito durante l'attività del cantiere;
- indicazione della superficie adibite a deposito;
- indicazione di eventuali baracche per il ricovero ed i servizi delle maestranze (mense e servizi igienici) e modalità di collegamento alle reti fognanti;
- numero medio giornaliero di persone addette al cantiere;
- numero di turni di lavoro nelle 24 ore e durata di ciascun turno di lavoro;

- fonti di approvvigionamento idrico;
- quantità di acqua prelevata giornalmente e relativo impiego.

In pendenza delle comunicazioni dell'IRSAP in esito alla richiesta di cui sopra, che saranno date entro trenta giorni dalla data di ricevimento, i cantieri si intendono provvisoriamente autorizzati all'attività.

ART. 34

AZIENDE NON INSEDIATE NELL'AGGLOMERATO

34.1. L'IRSAP potrà autorizzare aziende non insediate nell'Agglomerato a fruire delle reti fognanti e dell'impianto di depurazione.

34.2. Le aziende interessate dovranno inoltrare domanda all'IRSAP corredandola dei documenti di cui al precedente art. 7 e versare a copertura degli oneri di istruttoria la somma che sarà determinata dall'IRSAP stesso.

ART. 35

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

35.1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione di apposito avviso agli Albi Pretori dei Comuni nel cui territorio ricadono gli Agglomerati Industriali.

ART. 36

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

36.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente regolamento, che non possano trovare composizione in sede amministrativa, sarà competente il Foro territorialmente competente.

ART. 37

RINVIO

37.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle Leggi generali e speciali in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza statali o/e regionali.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

A) LEGISLAZIONE STATALE

- LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
- DELIBERA C.I.T.A.I. DEL 4 FEBBRAIO 1977.
- D.P.R. 24 MAGGIO 1977.
- DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 133;
- LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36;
- LEGGE 17 MAGGIO 1995, N. 172;
- DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22;
- DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152.
- DECRETO LEGISLATIVO 03 APRILE 2006, N. 152.

B) LEGISLAZIONE REGIONALE

- LEGGE 18 GIUGNO 1977, N. 39 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
- LEGGE 15 MAGGIO 1986, N. 27 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
- LEGGE 15 MAGGIO 1991, N. 29;
- LEGGE 10 GENNAIO 1995, N. 10;
- LEGGE 10 AGOSTO 1995, N. 58;
- DECRETO ASSESSORIALE 20 GIUGNO 1990, N. 620;
- CIRCOLARE 30 OTTOBRE 1986, N. 4;
- CIRCOLARE 9 MARZO 1987, N. 9460;
- CIRCOLARE 18 OTTOBRE 1991, N. 63110;
- CIRCOLARE 13 MAGGIO 1994, N. 38334;
- CIRCOLARE 13 MARZO 1995, N. 5790;
- CIRCOLARE 26 MAGGIO 1997, N. 11840;
- CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1998, N. 3548;
- CIRCOLARE 4 APRILE 2002, N. 19906.